



Comitato regionale per le comunicazioni

**PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI
DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

DELIBERAZIONE N. 45 del 16 luglio 2012

OGGETTO	Definizione della controversia XXXXXXXX contro VODAFONE-OMNITEL XXX
----------------	---

	Pres.	Ass.
Presidente: Mario Capanna	X	
Membro: Giuseppe Bolognini	X	
Membro: Oliviero Faramelli	X	
Membro: Matteo Fortunati	X	
Membro: Margherita Vagaggini	X	

Presidente: Mario Capanna

Estensore: Sabrina Di Cola

Il Verbalizzante: Simonetta Silvestri



Comitato regionale per le comunicazioni

Definizione della controversia

Definizione della controversia XXXXXXXXXX contro VODAFONE-OMNITEL XXX

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 “Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale” e il successivo regolamento di organizzazione attuativo della stessa;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1;

VISTO l’art. 84 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTE la legge regione dell’Umbria 11 gennaio 2000 n.3 recante “norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni” e la Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2000 n.18 recante “regolamento per il funzionamento e l’organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni”;

VISTA la legge regionale 16 settembre 2011 n.8 “semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

VISTA la Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”(di seguito Regolamento);

VISTA la Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 529/09/CONS recante “approvazione linee guida relative all’attribuzione delle deleghe ai corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche” ;

VISTO l’Accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ;

VISTA la convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009;



Comitato regionale per le comunicazioni

VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.179/03/CSP del 24 luglio 2003 , pubblicata in G.U. n.193 del 21 agosto 2003, "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249";

VISTA la delibera n.73/11/CONS "approvazione del regolamento in materia d'indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett.g) della legge 14 novembre 1995 n.481" (di seguito Regolamento Indennizzi);

VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata pervenute il 18 ottobre 2011 - prot. n.4671- con la quale XXXXXXXX corrente in XXXXXXXX ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con Vodafone Omnitel;

VISTA la nota datata 19 ottobre 2011 -prot.n.4692- con la quale il Responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia;

PRESO ATTO che l'operatore non ha prodotto documenti, né note difensive nonostante il ricevimento, in data 19 ottobre 2011, della comunicazione sopra indicata nella quale il responsabile del procedimento ha assegnato termini istruttori perentori;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento del 06 luglio 2012 e la proposta del Dirigente del Servizio;

UDITA la relazione del Consigliere Matteo Fortunati;

CONSIDERATO

quanto segue:

1. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA

1.1-L'istante nei propri scritti difensivi, in sintesi, rappresenta quanto segue:

a)-di avere sottoscritto nel mese di giugno 2009 con la società Vodafone Omnitel un contratto di telefonia mobile includente anche l'acquisto rateale di un telefono cellulare;

b)-di avere richiesto dopo qualche giorno l'annullamento di detto contratto;

c)-di non avere ricevuto in consegna la sim, né l'apparato telefonico;

d)-di avere ricevuto diverse fatture di Vodafone per l'acquisto di n.2 cellulari e di n.1 computer, nonché l'attivazione di n.5 sim per un complessivo importo di euro 3.071,32;

e)-di avere presentato in data 15 gennaio 2010 denuncia querela per truffa;

f)-di avere ricevuto solleciti e diffide di pagamento da parte di società e professionisti incaricati da detto operatore per il recupero del (presunto) credito.



Comitato regionale per le comunicazioni

Sulla base di detta rappresentazione l'istante richiede nei confronti dell'operatore Vodafone l'annullamento di tutte le fatture, il ritiro della pratica di recupero credito, invio di liberatoria all'agenzia delle entrate relativamente alle tasse di concessione governativa, il versamento di un congruo indennizzo per quanto subito, quantificato in euro 1.500, salvo il maggior danno.

2.-RISULTANZE ISTRUTTORIE E VALUTAZIONI IN ORDINE AL CASO IN ESAME

2.1-Preliminarmente va esaminato se la querela per truffa, presentata dall'istante, rende o meno necessaria la sospensione del presente procedimento.

Nella specie, l'indagine in ordine alla sussistenza o meno del reato di truffa non investe questione avente carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale sia determinante, in tutto o in parte, per l'esito della controversia che ci occupa. Conseguentemente non sussistono i presupposti per la sospensione del presente procedimento.

2.2-La domanda di annullamento di tutte le fatture emesse dall'operatore è fondata per i seguenti motivi:

L'istante eccepisce di non avere mai ricevuto non solo quanto richiesto e cioè un telefono cellulare e l'attivazione di un'utenza mobile, ma neanche gli ulteriori beni e servizi non richiesti ed addebitati nelle fatture in atti e cioè un computer e n.4 sim.

Difronte a tale eccezione dell'istante gravava sull'operatore l'onere di fornire la prova in ordine all'oggetto del contratto ed alla corretta esecuzione del medesimo.

Ciò in base al riparto dell'onere probatorio governato dal principio generale, da ultimo ribadito da Cassazione civile, sezione II, 20 gennaio 2010 n.936 secondo cui *“ il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa .. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.”*

Gli addebiti presenti nelle fatture in atti, in quanto contestate, non costituiscono prova dell'esistenza del credito, trattandosi di documento unilateralmente predisposto dall'imprenditore (cfr. da ultimo Cass. Civile sez. VI 11 marzo 2011 n.5915).

Inoltre, ai sensi dell'art. 1218 del codice civile, gravava sull'operatore l'onere di provare l'impossibilità non imputabile a propria colpa della mancata corretta erogazione dei servizi di cui si discute.



Comitato regionale per le comunicazioni

In assenza di prova in ordine sia all'oggetto del contratto, che alla consegna/fornitura dei beni e servizi oggetto del medesimo, gli addebiti di cui alle fatture in atti risultano privi di causa e quindi vanno tutti annullati, unitamente alle relative fatture di riferimento, con conseguente obbligo di regolarizzazione della posizione contabile/amministrativa dell'istante.

La domanda di "ritiro della pratica di recupero crediti" risulta assorbita dalla pronuncia di annullamento delle fatture emesse.

2.3-Le altre domande dell'istante risultano in parte inammissibili ed in parte infondate per i seguenti motivi:

E' inammissibile la domanda concernente le tasse di concessione governativa trattandosi di tributi i quali esulano dalla competenza di questa Autorità.

E' infondata la domanda di indennizzo in quanto l'istante ha dichiarato di avere richiesto, qualche giorno dopo la stipula del contratto, la risoluzione del medesimo. Tale manifestazione di volontà è all'evidenza contraria all'interesse all'attivazione del servizio telefonico e, quindi, la mancata fruizione del medesimo, nella specie, non ha comportato alcun nocumento all'istante, anzi è perfettamente conforme alla sua volontà.

2.4-Le spese di procedura, considerata l'accertata responsabilità dell'operatore, vengono poste a carico di quest'ultimo e determinate ai sensi del par. III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS.

DELIBERA

in parziale accoglimento dell'istanza presentata il 18 ottobre 2011 - prot. n.4671- da XXXXXXXX corrente in XXXXXXXXX, **VODAFONE OMNITEL XXX** in persona del legale rappresentante pro-tempore, per i motivi sopra indicati, è tenuta a:

a)-annullare tutte le fatture emesse a nome dell'istante con obbligo di regolarizzare la relativa posizione contabile e amministrativa della stessa;

b)-corrispondere all'istante la somma di € 50 a titolo di spese di procedura, ai sensi del par. III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS.


Dichiara inammissibile la domanda riguardante le tasse di concessione governativa.

Rigetta la domanda di indennizzo.

Salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento.

L'operatore è tenuto ad effettuare il sopra indicato pagamento a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato all'istante e a comunicare a questo CO.RE.COM. l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

In forza dell'art.19, 3° comma del Regolamento il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art.98, comma 11 del D.Lgs.01 agosto 2003 n.259.



Comitato regionale per le comunicazioni

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti del presente provvedimento.

Perugia, 16 luglio 2012

IL PRESIDENTE (Mario Capanna)

IL CONSIGLIERE RELATORE

(Matteo Fortunati)

per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Dirigente

(Simonetta Silvestri)